



Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: FILIERE ZOOTECHNICHE E PRODUZIONI AGROALIMENTARI

DETERMINAZIONE

N. A5751 del 05/11/2010

Proposta n. 18724 del 29/10/2010

Oggetto:

Presenza annotazioni contabili

Interventi a favore delle aziende zootecniche per l'anemia infettiva degli equidi (L.R. N.14/2008 art. 1, comma 45). Spesa € 100.000,00- Cap. B11545 - Esercizio finanziario 2010.

Proponente:

Estensore	ANDREOTTI RENATO	_____
Responsabile del procedimento	ANDREOTTI RENATO	_____
Responsabile dell' Area	F. GENCHI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Dipartimento Economico e Occupazionale:

Responsabile del procedimento		_____
Responsabile dell' Area Ragioneria		_____
Dir. Reg. Bilancio, Ragioneria, Fin. e Trib.	M. MARAFINI	_____
Direttore Dipartimento		_____
Protocollo Ricezione		_____

REGIONE LAZIO

N. del

Proposta n. 18724 del 29/10/2010

Annotazione Contabili

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno /	Mod.	Importo	Beneficiario
	Mov.		Accertamento			
1	I	B11545/000	/0/000		100.000,00	A.R.S.I.A.L.

OGGETTO: Interventi a favore delle aziende zootecniche per l'anemia infettiva degli equidi (L.R. N.14/2008 art. 1, comma 45). Spesa €100.000,00- Cap. B11545 - Esercizio finanziario 2010.

II DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

SU PROPOSTA del Direttore Regionale Agricoltura;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002 n. 6, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina dei servizi e degli uffici della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale n. 25 del 20 novembre 2001 recante norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione;

VISTA la legge regionale 24 dicembre 2009, n. 31 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25);

VISTA la legge regionale 24 dicembre 2009, n. 32 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2010";

VISTA la legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 "Assestamento di bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio";

VISTA l'Ordinanza del 18 dicembre 2007 "Piano di sorveglianza nazionale per l'anemia infettiva degli equidi" del Ministero della Salute con la quale è stata resa obbligatoria sul territorio nazionale l'esecuzione del Piano di sorveglianza e controllo per l'anemia infettiva degli equidi;

VISTA la L.R. 11.08.2008, n. 14 di Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 che all'art. 1, comma 45 recita: *"Al fine di sostenere gli allevatori di equidi per la perdita economica derivante dall'applicazione delle misure di polizia veterinaria previste nel Piano di sorveglianza nazionale per l'anemia infettiva degli equidi, adottato dal Ministro della Salute con ordinanza del 18 dicembre 2007, la Regione concede aiuti, quale indennizzo per la macellazione degli animali infetti. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti nonché l'entità massima di aiuto per ogni singolo capo macellato....."*

CONSIDERATO che il Centro di Referenza Nazionale per l'Anemia Infettiva Equina dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana ha censito nel territorio della Regione Lazio negli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 (fino al mese di giugno) rispettivamente n. 141, n. 266, n. 143 e n. 43 capi equidi colpiti da anemia infettiva così come di seguito meglio specificato:

Anno	N° capi equidi colpiti da anemia infettiva
2007	141
2008	266
2009	143
2010 (fino al mese di giugno)	43

VISTA la Legge regionale n. 15/2003 concernente “modifiche alla Legge Regionale n. 2/1995” concernente “Istituzione dell’agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL);

VISTO l’art. 1 comma 3 della suddetta Legge che definisce l’Agenzia ente di diritto pubblico strumentale della Regione, che “esercita la propria competenza nell’ambito degli indirizzi politico-programmatori e delle direttive della Giunta Regionale”, ed è dotato, nei limiti stabiliti dalla Legge Regionale n. 15/2003, di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria;

VISTO l’art. 2, comma 3, lettera d) della richiamata Legge regionale n. 15/2003, in base al quale la Regione può affidare ulteriori incarichi nell’ambito della programmazione regionale da questa previsti anche per la concessione di eventuali contributi alle imprese;

RITENUTO opportuno, per l’esecuzione dell’intervento di cui all’oggetto, di avvalersi dell’Ente strumentale ARSIAL secondo le modalità attuative che verranno successivamente stabilite;

RITENUTO pertanto, nelle more dell’adozione della Deliberazione della Giunta regionale di cui all’art. 1 comma 45 della richiamata L.R. 11.08.2008, n. 14, di impegnare, a favore dell’ARSIAL, la somma di €100.000,00 da imputare sul capitolo B11545 “Indennizzo agli allevatori di equidi per le perdite economiche conseguenti l’abbattimento dei capi colpiti da anemia infettiva” per l’esercizio finanziario 2010;

D E T E R M I N A

per quanto richiamato in premessa, che si ritiene integralmente richiamato:

- di impegnare a favore dell’ARSIAL la somma di €100.000,00 “Indennizzo agli allevatori di equidi per le perdite economiche conseguenti l’abbattimento dei capi colpiti da anemia infettiva” per l’esercizio finanziario 2010.

*IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Dott. Luca FEGATELLI)*